



Il Siam, tra i vari servizi che offre ai propri tesserati, svolge anche attività di informazione mettendo a disposizione molteplici e utili normative e direttive.

Di seguito, condividiamo il nuovo “**Specchio riepilogativo delle licenze**”, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente. Edizione 2022 del 03.06.2022.

Registrati al seguente Link:

<https://www.sindacatoam.it/tesseramento>

...e potrai accedere, gratuitamente, a tutte le nostre direttive, circolari e tanto altro ancora.

Seguici anche sui nostri SOCIAL



<https://www.facebook.com/sindacatoaeronauticamilitare>



<https://t.me/SindacatoAeronauticaMilitare>



<https://youtube.com/channel/UCiPyUqCv28cJ2OOwWaovnbG>

www.sindacatoam.it

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186-00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 3

Annessi: //

OGGETTO: Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente. Edizione 2022.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015

. ^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Con la circolare a seguito è stato diramato lo Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente.
2. Le novelle legislative nel frattempo intervenute, cui hanno fatto seguito specifiche circolari modificative di questa Direzione Generale, rendono necessario aggiornare il suddetto Specchio (allegato B), affinché gli Enti/Comandi dispongano di un unico e organico documento di riferimento. Come nella precedente edizione, sono stati elencati cronologicamente i principali riferimenti normativi e applicativi (allegato C).
3. Si rammenta, inoltre, che:
 - a. i nuovi benefici (licenza straordinaria per nascita del figlio e per donne vittime di violenza di genere) introdotti con i recenti DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57 (di recepimento dei provvedimenti di concertazione, riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), in vigore dal 15 giugno p.v., non sono applicabili al personale dirigente (art. 627, comma 2, lett. a) e b) del C.O.M.) e al personale volontario non in servizio permanente;
 - b. l'istituto relativo alla cessione di "licenza e riposo solidale" sarà disciplinato da specifica circolare applicativa.
4. La circolare a seguito è abrogata.
5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE)

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)	In caso di orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi: – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 30 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 37 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 45 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 47 lavorativi annui</u>. In caso di orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi: – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 26 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 28 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 39 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 41 lavorativi annui</u>.	Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di: – aspettativa per motivi privati; – sospensione dall'impiego o dal servizio; – aspettativa per ricongiungimento familiare all'estero; – aspettativa per congedo per la formazione; – aspettativa per contratti o assegni di ricerca; – licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000); – aspettativa per assenze indebitamente fruita, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010). Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di: – aspettativa per mandato elettorale; – aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale; – licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie; – licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001); – aspettativa per assenze indebitamente fruita (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010).	Per Esercito, Marina e Aeronautica: – art. 12 del D.P.R. n. 394/1995; – art. 11 del D.P.R. n. 255/1999; – art. 12 del D.P.R. n. 163/2002; – art. 11 del D.P.R. n. 171/2007; – art. 12 del D.P.R. n. 40/2018. Per l'Arma dei Carabinieri: – art. 47 del D.P.R. n. 395/1995; – art. 55 del D.P.R. n. 254/1999; – art. 55 del D.P.R. n. 164/2002; – art. 29 del D.P.R. n. 170/2007; – art. 26 del D.P.R. n. 39/2018. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG 2020 0499444 del 23 dicembre 2020.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall'interessato. Vigè il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).	
ORDINARIA (per periodi di servizio prestato all'estero) – Per il personale destinato isolatamente a prestare servizio all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari o presso Enti, Comandi od Organismi internazionali o destinato presso i contingenti di pace ONU. – Per il personale destinato	<u>Giorni 30 annui.</u> <u>Giorni 30 annui.</u>	Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'Organismo, accettate dall'Autorità nazionale.	Art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Artt. 39, 1808 (ex Legge 8 luglio 1961, n. 642) e 1809 (ex Legge 27 dicembre 1973, n. 838) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Direttiva di Segredifesa n. 292563/01/38530/92/300 del 27 luglio 1992.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero. – Per il personale inviato nei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area.	<u>Giorni 37 annui</u>, per il personale in servizio in sedi disagiate. <u>Giorni 40 annui</u>, per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate. Matura la licenza ordinaria di durata pari a quella che avrebbe maturato in territorio nazionale.	La licenza ordinaria maturata in teatro operativo può essere fruita solo al rientro in Patria al termine della missione (durante il periodo di permanenza all'estero il personale ha diritto ai giorni di assenza indicati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi).	Direttiva SMD-G-033 – Edizione 2013. Circolare di Persomil n. M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24 luglio 2012, come integrata dalla circolare n. M_D GMIL1 II SSS/2013/0003963 del 7 gennaio 2013.
STRAORDINARIA FINO AD UN MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI			
<u>Gravi motivi</u>: – per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi; – per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica; – per gravi motivi debitamente documentati;	<u>Giorni 10</u> per coniuge, genitori, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna. <u>Giorni 7</u> per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna. Durata pari a quella della prognosi riportata sulla certificazione medica che attesta la necessità di cure a carico del destinatario. <u>Fino a 45 giorni annui.</u>	Non è differibile per esigenze di servizio. Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. Il Comandante di Corpo ha il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi adottati dal richiedente, accertandone	Art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48, comma 1 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		la reale esistenza. Tale tipologia di licenza è concessa anche per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, qualora l'assenza abbia durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero.	2014/0010977 del 17 gennaio 2014. Art. 10 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri). Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018.
<u>Matrimoniale</u>	<u>Giorni 15.</u>	E' possibile beneficiarne in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, quindi, sia anteriormente che posteriormente ad essa, purché il periodo in argomento rispetti il nesso di collegamento con l'evento.	Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957. Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.
<u>Convalescenza</u>	Per il numero di giorni della temporanea non idoneità al servizio stabiliti dal competente Organismo medico militare.	Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. Non è cumulabile con la licenza ordinaria.	Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014.
<u>Per esami:</u> – militari;	<u>Fino a giorni 30.</u>	E' dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, al fine di completare la preparazione degli esami. I 30 giorni devono intendersi come limite massimo eventuale, in quanto l'Amministrazione può, nel bando di	Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
– di stato o per l’abilitazione all’esercizio della professione; – scolastici, universitari e post universitari, ovvero riguardanti altri corsi svolti presso scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio; – per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l’accesso ad altre carriere.	<u>Fino a giorni 15.</u> Per la durata dei giorni delle prove di esame e del tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento delle stesse. <u>Giorni 8 annui.</u>	concorso, prevedere un periodo inferiore, o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza. E’ frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame. Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame. Compete per lo svolgimento delle prove concorsuali più l’eventuale viaggio. La licenza straordinaria per esami è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.	Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996. Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985. Art. 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 (per l’Arma dei Carabinieri).
<u>Per aggiornamento scientifico.</u>	<u>Giorni 8 annui.</u>	Viene concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio: – agli Ufficiali medici in servizio permanente; – ai militari in servizio permanente tenuti a rispettare obblighi formativi o di iscrizione ad albo/elenco professionale ai fini dell’attività di servizio a beneficio esclusivo dell’Amministrazione di appartenenza, qualora quest’ultima non vi provveda in proprio.	Art. 23 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 58 del D.P.R. n. 57/2022 (per l’Arma dei Carabinieri).

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Cure termali</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali, che non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno, sono concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, <u>su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL</u> (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base). Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate. Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno. Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.	Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957. Art. 13 del Decreto-Legge n. 463/1983. D.M. Sanità del 15 dicembre 1994. Art. 1506, comma 1, let. a) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolari periodiche di Igesan.
<u>Per la valorizzazione economica del congedo parentale.</u>	<u>Giorni 45.</u>	E’ concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il <u>trattamento economico intero</u> (per un massimo di 45 giorni) entro il sesto anno di età del figlio, nell’ambito dei 6 mesi di congedo parentale retribuiti –secondo la previsione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001– al 30% (vedasi, al riguardo, la successiva licenza straordinaria per congedo parentale oltre il limite di 45 giorni annui). In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene computato in diminuzione sia del periodo di sei mesi del congedo parentale entro i primi 6 anni	Art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 (per l’Arma dei Carabinieri). Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell'anno in cui il beneficio viene fruito. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.	
STRAORDINARIA OLTRE IL LIMITE DI 45 GIORNI ANNUI			
<u>Speciale di trasferimento.</u>	In territorio nazionale: <u>Giorni 20</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio. <u>Giorni 10</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. Per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: <u>Giorni 30</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio. <u>Giorni 20</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.	Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall'attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro. E' cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.	Art. 13 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 2012 0248948 del 4 giugno 2012.
<u>Per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	Può essere fruita anche in misura frazionata.	Art. 1506, comma 1, let. b) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Art. 5 della Legge n. 724/1994.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per donazione di organi.</u>	Per il tempo necessario ad effettuare la donazione, compresi gli eventuali ricoveri, e per il ripristino dell'efficienza psicofisica.	La licenza spetta anche nel caso di donazione di midollo osseo.	Art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 254/1999 (per l'Arma dei Carabinieri) e art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 255/1999 (per Esercito, Marina e Aeronautica).
<u>Per campagna elettorale.</u>	Per la durata della campagna elettorale.	Unitamente alla richiesta di licenza l'interessato dovrà produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presenta come candidato.	Art. 1484 del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012.
<u>Per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca.</u>	Per la durata del dottorato di ricerca.	E' senza assegni. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria. La concessione è subordinata ai pareri degli Organi sovraordinati sulla catena gerarchica.	Art. 2 della Legge n. 476/1984. Art. 1506, comma 1, let. c) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012.
<u>Per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</u>	Per la durata del corso o dell'attività di ricerca.	E' senza assegni ed è concessa ai vincitori di borse di studio universitarie. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria.	Art. 6 della Legge n. 398/1989. Art. 1506, comma 1, let. d) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012.
<u>Operazioni di soccorso per aderenti ad associazioni di volontariato.</u>	Fino a <u>giorni 30 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 90 annui</u> , elevati rispettivamente a <u>60</u> e <u>180</u> in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, su	E' concessa al militare iscritto nell'Elenco nazionale (centrale o territoriale) del volontariato di protezione civile, impiegato in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali.	Art. 39 del Decreto Legislativo n. 1/2018 (in sostituzione dell'art. 9 del D.P.R. n. 194/2001). Art. 1506, comma 1, lett. e) del

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati. Fino a <u>giorni 10 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 30 annui</u> , per la partecipazione ad attività di addestramento.	La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.	Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Operazioni di soccorso a cura del Club Alpino Italiano.</u>	Per i giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero entro le ore 24.	E' concessa al militare iscritto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, previa valutazione delle esigenze di servizio.	Art. 1 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162. Art. 1 del D.M. Lavoro n. 379/1994. Art. 1506, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Eventi e cause particolari</u> (gravi motivi familiari).	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001).	E' senza assegni. Determina detrazione di anzianità ai fini pensionistici e della progressione di carriera. Durante il suo utilizzo non si matura la licenza ordinaria e la tredicesima mensilità.	Art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.
<u>Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.</u>	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000).	I congiunti della persona disabile da ammettere al beneficio sono individuati secondo un preciso ordine di priorità stabilito dalla norma. Tale licenza: – è computata nell'anzianità valida ai fini della progressione di carriera; – non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto. Tra due periodi di tale licenza è necessaria	Art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		l'effettiva ripresa del servizio, anche per un solo giorno.	
<u>Per congedo parentale.</u>	<u>Mesi 6</u>, nei primi dodici anni del figlio. Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l'altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi. Inoltre, qualora il padre militare abbia fruito di più di tre mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11. Nel caso esista un solo genitore, il limite di mesi 6 è elevato a 10.	Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa. Tra un periodo e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. E' cumulabile con la licenza ordinaria. La norma base (D.Lgs. n.151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30%, nei primi 6 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 6 anni del figlio). Nel caso di fruizione oltre i suddetti 6 mesi complessivi, oppure oltre il sesto anno di vita del figlio, non spetta alcuna retribuzione. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.	Artt. da 32 a 38 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri). Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.
<u>Per malattia figlio.</u>	Nei primi 3 anni di età: per tutto il periodo della malattia. Tra i 3 e gli 8 anni di età: fino a 5 giorni lavorativi annui.	E' fruita dal militare, in alternativa all'altro genitore titolare di analogo diritto. Il beneficio spetta anche se l'altro genitore non ne abbia diritto. E' senza assegni, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio.	Artt. da 47 a 52 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per nascita figlio.</u>	<u>Giorni 2.</u>	È concessa a domanda, al padre, entro la prima settimana di nascita del figlio.	Art. 21 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 55 del D.P.R. n. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri). Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.
<u>Per donne vittime di violenza di genere.</u>	<u>Fino a 90 giorni.</u>	Da fruire nei 3 anni successivi all'inizio del percorso di protezione certificato. Salvo casi di oggettiva impossibilità, la dipendente è tenuta a farne richiesta scritta al Comandante di Corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, indicando l'inizio e la fine del periodo di assenza e producendo la prescritta certificazione. Il periodo di licenza, durante il quale è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera, è computato ai fini dell'anzianità di servizio, della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.	Art. 22 del D.P.R. n. 56/2022 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 56 del D.P.R. n. 57/2022 (per l'Arma dei Carabinieri).
LICENZA DI MATERNITA'	Ordinariamente, da 2 mesi prima a 3 mesi dopo la data presunta del parto.	Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio nel periodo ordinariamente previsto ed è concessa d'ufficio tale licenza. Il personale interessato, tuttavia, ha facoltà di fruirne a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro successivi, ovvero dopo l'evento parto entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico	Artt. da 16 a 26 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

LICENZE

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale licenza spetta, altresì, nei casi dettagliatamente descritti nel compendio di cui ai riferimenti normativi e applicativi.	
LICENZA DI PATERNITA'	Dopo la nascita del figlio, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.	Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio è invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.	Artt. da 28 a 31 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità.</u>	<u>Giorni 3 mensili.</u>	La fruizione dei permessi mensili può avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di diciotto ore al mese. L'opzione tra le due forme di fruizione va mantenuta durante ciascun mese di utilizzo del beneficio.	Art. 33 della Legge n. 104/1992. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022. Circolari di F.A./Arma dei Carabinieri.
<u>Permessi per decesso o grave infermità di un congiunto o di un componente della famiglia anagrafica.</u>	<u>Giorni 3 annui.</u>	Sono concessi nel caso di : – <u>decesso</u> dei nonni, dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per morte di un congiunto); – <u>grave infermità</u> : • dei genitori, dei figli, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita; • dei nonni o dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall'infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per imminente pericolo di vita di un congiunto.	Art. 4, comma 1 della Legge n. 53/2000. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per esercizio di cariche amministrative locali</u>, quale componente: – dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; – delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari; – degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità	Per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano). Per l'effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.	Tali permessi sono concessi ai militari che non optano per il collocamento, a domanda, in aspettativa non retribuita (nei casi previsti dalla norma e dettagliatamente elencati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi), per l'espletamento del mandato elettorale. In aggiunta ai permessi a fianco indicati, il militare ha diritto a ulteriori permessi <u>non retribuiti</u>, fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente locale.	Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012.

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; – Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.	Oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.		
<u>Permessi per la frequenza di corsi di scuola media superiore, universitari, di specializzazione post universitari o di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate.</u>	<u>150 ore annue.</u>	Oltre alla frequenza dei corsi, le ore possono essere utilizzate anche per: – la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, nei quattro giorni lavorativi immediatamente precedenti alla data d'esame, computando sei ore per ogni giorno; – il raggiungimento della località (e ritorno in sede) ove si svolge il corso rivolto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dei corsi universitari o post universitari, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato; – le attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (es. colloquio con i	Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985. Artt. 18 del D.P.R. n. 394/1995 e del DP.R. n. 52/2009 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 e art. 42 del D.P.R. n. 51/2009 (per l'Arma dei Carabinieri). Circolare di Persomil n. M_D GMIL REG2021 0410791 del 17 settembre 2021.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		docenti). Le 150 ore sono riferite all'anno solare, quindi le eventuali ore residue non possono essere cumulate con quelle dell'anno successivo.	
<u>Permessi brevi.</u>	<u>Fino a 54 ore all'anno.</u>	Sono concessi per assentarsi durante l'orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Devono essere recuperati entro il mese successivo.	Art. 10 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 (per l'Arma dei Carabinieri).
<u>Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche.</u>	Per la durata del controllo sanitario.	Il personale femminile in stato di gravidanza può fruire di tali permessi, presentando poi all'Ente di appartenenza documentazione giustificativa attestante la data e l'orario della visita.	Art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.
<u>Riposi per festività soppresse.</u>	<u>Giorni 4 annui.</u>	Sono fruibili nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno. Spettano anche a chi presta servizio all'estero.	Art. 1 della Legge n. 937/1977. Art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 4 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Art. 39 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Riposo per donazione di sangue ed emocomponenti.</u>	Per la giornata in cui si effettua la donazione	Il numero massimo di donazioni annuali è indicato nel D.M. Salute citato nei riferimenti normativi e applicativi. Il militare è tenuto a effettuare la donazione in via prioritaria presso le	Art. 1506, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Art. 8 della Legge n. 219/2005. Artt. 3 e 7 del D.M. Lavoro 8

PERMESSI E RIPOSI

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		strutture trasfusionali militari e, in subordine, presso quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di inidoneità alla donazione, il militare dovrà rientrare al proprio Reparto per completare l'orario di servizio, presentando il certificato rilasciato dal medico addetto al prelievo, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione; le ore di assenza non devono essere recuperate.	aprile 1968. Art. 9 del D.M. Difesa 11 luglio 2013. D.M. Salute 2 novembre 2015.
<u>Riposi per assistenza al figlio disabile.</u>	<u>Ore 2 al giorno</u> , nei primi 3 anni di vita del figlio.	Tali riposi sono fruibili in alternativa ai 3 giorni di permessi mensili (di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992) ovvero al prolungamento del congedo parentale (di cui all'art. 33 del D. Lgs. 151/2001).	Art. 42, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.
<u>Riposo per allattamento.</u>	Durante il primo anno di vita del figlio, <u>ore 2 al giorno</u> , ridotte a 1 se l'orario giornaliero di servizio è inferiore a sei ore.	Il diritto consiste nella fruizione di 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro (ridotti a uno se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore). Mentre la madre militare può sempre beneficiarne, il padre può fruirne nei seguenti casi: – qualora il bambino sia affidato al solo padre; – in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; – qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.); – in caso di morte o di grave infermità della	Artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Compendio di Persomil n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		madre. Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrà l'onere di documentare. Mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E', tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).	

RIFERIMENTI

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1968, recante “Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione”.

Legge 23 dicembre 1977, n. 937, concernente l’“Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, inerente alle “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”.

Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, afferente all’“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

Legge 30 novembre 1989, n. 398, riguardante le “Norme in materia di borse di studio universitarie”.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Legge 18 febbraio 1992, n. 162, inerente ai “Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso”.

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, afferente al “Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico”.

Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1994, riguardante le “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità”.

Legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernente il “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, inerente al “Recepimento ... del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, afferente al “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, riguardante il “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”.

Legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, inerente al “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, afferente al “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, riguardante il “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

Legge 21 ottobre 2005, n. 219, inerente alla “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, afferente al “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, riguardante il “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, concernente il “Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inerente al “Codice dell’ordinamento militare”.

Decreto del Ministero della Difesa 11 luglio 2013, afferente all’“Organizzazione del Servizio trasfusionale militare”.

Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2015, concernente le “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - Triennio normativo ed economico 2016-2018”.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, concernente il “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio normativo ed economico 2016-2018”.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, concernente il “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio 2019-2021”.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare – Triennio 2019-2021”.

CIRCOLARI E DIRETTIVE

Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica – Edizione 1990.

Direttiva del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti n. 292563/01/38530/92/300 del 27 luglio 1992.

Direttiva del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL1 II 5 1 2012 0248948 del 4 giugno 2012 – Licenza straordinaria speciale di trasferimento.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24 luglio 2012 – Licenza ordinaria e assenze dal servizio del personale militare impiegato nei teatri operativi fuori area, come integrata dalla circolare n. M_D GMIL1 II SSS/2013/0003963 del 7 gennaio 2013.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012 – Licenza straordinaria per campagna elettorale. Licenze, permessi e aspettative per l’esercizio del mandato dei militari in servizio permanente eletti a cariche pubbliche.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012 – Licenza straordinaria o aspettativa per frequenza di dottorato di ricerca. Aspettativa per ammissione a contratti di ricerca a tempo determinato. Aspettativa per assegni di ricerca. Licenza straordinaria per frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria. Applicazione al personale militare dei ruoli degli Ufficiali, dei Marescialli, dei Sergenti e dei Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014 – Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018 – DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e 40. Recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze Polizia ad ordinamento civile/militare e delle Forze Armate. Triennio normativo ed economico 2016-2018.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG 2020 0499444 del 23 dicembre 2020 – Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Monetizzazione della licenza ordinaria non fruita.

Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0410791 del 17 settembre 2021 – Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare.

Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2022 0313398 del 1° giugno 2022 – Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari.